



Ministero per i beni e le attività culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0022280-19/09/2018
Cl. 02.01.00/252.1

e, p.c.

Al Direttore generale
FINCO (*fincoweb@pec.it*)

Al Presidente ANAC
(*segreteria.presidente@anticorruzione.it*)

Al Capo di Gabinetto

Al Segretario generale

OGGETTO: decreto interministeriale n. 154 del 22 agosto 2017 recante: “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” – art. 22 – restauratori - direzione dei lavori.

Si riscontra la nota, qui pervenuta in data 30 maggio u.s., con la quale codesta Federazione evidenzia l’insorgere di dubbi interpretativi relativi all’art. 22, comma 2, del regolamento in oggetto. Nello specifico in detta nota si rappresenta che *“risulta non chiaro ad alcune Stazioni Appaltanti se il Restauratore possa assumere o meno la funzione di Direttore dei Lavori”*.

Al riguardo si osserva quanto segue.

L’art. 22, comma 2 cit. recita: *“La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all’articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono richiesti un’esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento”*.

La norma riproduce quanto già previsto dall’art. 147, comma 6, codice dei contratti pubblici.

Il tenore letterale della stessa appare a questo Ufficio da intendere nel senso di ritenere che, nell’ambito di interventi su beni culturali, il restauratore possa assumere il ruolo di direttore dei lavori (oltre a quello di supporto tecnico del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale).

L’interpretazione prospettata è confortata dalla previsione del D.M. n. 86 del 2009, allegato A sub C, che, nell’individuare i profili di competenza dei restauratori, ricomprende anche quelli di *“direzione dei lavori, direzione operativa nell’ambito di direzione lavori, supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento”*.

La norma precisa, peraltro, che, in considerazione della tipologia di lavori, detti ruoli possano essere assunti anche da altro professionista di cui all’articolo 9-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, in possesso di adeguata professionalità. Ove poi, eventualmente, si riscontri la necessità del concorso di più professionalità, tra quelle considerate dall’art. 22, comma 2, si ritiene che possa essere disposto il loro intervento congiunto nella conduzione dei lavori secondo le rispettive aree di competenza.

IL CAPO DELL’UFFICIO
(Avv. Lorenzo D’Ascia)